



Ministero dell'Istruzione
ISTITUTO COMPRENSIVO DI VAL BREMBILLA "GIOVANNI XXIII"
VIA VALLETTA, 22 – 24012 VAL BREMBILLA (BG)
TEL. 0345 98029 - Cod. Fisc. 94015590162 Cod. Mecc. BGIC83000L
sito: www.icvalbrembilla.edu.it e-mail: bgic83000l@istruzione.it

Integrazione al Regolamento di Istituto
PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DI COVID -19 –
PERSONALE DOCENTE
Approvato nel CDI del 04.09.2020

1. RIFERIMENTI NORMATIVI

Le presenti indicazioni sono tratte dal piano scuola del Ministero, dai verbali del CTS e dal protocollo per l'avvio dell'anno scolastico del 06/08/2020.

2. TEST DIAGNOSTICI

Il Ministero sta provvedendo a svolgere test diagnostici per tutto il personale del sistema scolastico statale e paritario, incluso il personale supplente, in concomitanza con l'inizio delle attività didattiche e nel corso dell'anno, nonché di effettuare test a campione per la popolazione studentesca con cadenza periodica.

A tal fine, il Ministero fornirà specifiche indicazioni in relazione alle modalità per l'accesso ai test medesimi per il personale scolastico, sia di ruolo che supplente.

Saranno adottati i criteri di:

1. volontarietà di adesione al test;
2. gratuità dello stesso per l'utenza;
3. svolgimento dei test presso le strutture di medicina di base e non presso le istituzioni scolastiche;

3. MISURE GENERALI e PRECONDIZIONI PER L'ACCESSO A SCUOLA

Il COVID-19 rappresenta un rischio biologico generico, per il quale occorre adottare misure uguali per tutta la popolazione, che seguano la logica della precauzione ed attuino le prescrizioni del legislatore e le indicazioni dell'Autorità sanitaria.

In particolare, si ricorda:

- l'obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i 37.5° o altri sintomi simil-influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l'autorità sanitaria;
- il divieto di fare ingresso o di poter permanere nei locali scolastici laddove, anche successivamente all'ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi simil-influenzali, temperatura oltre 37.5°, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc.) stabilite dalle Autorità sanitarie competenti;
- l'obbligo di rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente scolastico (in particolare, mantenere il distanziamento fisico di un metro, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell'igiene);
- l'obbligo per ciascun lavoratore di informare tempestivamente il Dirigente scolastico o un suo delegato della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l'espletamento della propria prestazione lavorativa o della presenza di sintomi negli studenti presenti all'interno dell'istituto.

La preconditione per la presenza nei servizi educativi e nelle scuole dell'infanzia di bambini, genitori o adulti accompagnatori e di tutto il personale a vario titolo operante è:

- l'assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37.5°C anche nei tre giorni precedenti;
- non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;
- non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 14 giorni.

Negli istituti scolastici di ogni ordine e grado all'ingresso NON è necessaria la rilevazione della temperatura corporea. Chiunque ha sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37.5°C dovrà restare a casa, come richiamato.

4. DISPOSIZIONI RELATIVE A IGIENE PERSONALE E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

E' obbligatorio per chiunque entri negli ambienti scolastici, adottare precauzioni igieniche e l'utilizzo di mascherina. Il CTS si esprimerà nei prossimi giorni in ordine all'obbligo di utilizzo di mascherina da parte degli studenti. Intanto, laddove non è possibile garantire il metro di distanza l'uso della mascherina è obbligatorio. Tutto il personale è tenuto all'utilizzo corretto di DPI. I DPI utilizzati devono corrispondere a quelli previsti dalla valutazione del rischio e dai documenti del CTS per le diverse attività svolte all'interno delle istituzioni scolastiche e in base alle fasce di età dei soggetti coinvolti.

Per il personale impegnato con bambini con disabilità, si potrà prevedere l'utilizzo di ulteriori dispositivi di protezione individuale (nello specifico, il lavoratore potrà usare, unitamente alla mascherina, guanti e dispositivi di protezione per occhi, viso e mucose). Nell'applicazione delle misure di prevenzione e protezione si dovrà necessariamente tener conto della tipologia di disabilità e delle ulteriori eventuali indicazioni impartite dalla famiglia dell'alunno/studente o dal medico.

Per i bambini di età inferiore a 6 anni non è previsto l'obbligo di indossare la mascherina. In tal caso per il personale, oltre la consueta mascherina chirurgica, potrà essere previsto l'utilizzo di ulteriori dispositivi (es. guanti in nitrile e dispositivi di protezione per occhi, viso e mucose) nelle varie attività, incluso il cambio dei pannolini.

5. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE DI SPAZI COMUNI

L'accesso agli spazi comuni deve essere contingentato, con la previsione di una ventilazione adeguata dei locali, per un tempo limitato allo stretto necessario e con il mantenimento della distanza di sicurezza.

L'utilizzo delle aule dedicate al personale docente (cd aule professori) è consentito nel rispetto del distanziamento fisico e delle eventuali altre disposizioni dettate dall'autorità sanitaria locale.

Per quanto riguarda le aree di distribuzione di bevande e snack, si raccomanda di mantenere il distanziamento.

6. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE DEL DISTANZIAMENTO IN AULA E IN PALESTRA

Il CTS ha ribadito che «il distanziamento fisico (inteso come 1 metro fra le rime buccali degli alunni), rimane un punto di primaria importanza nelle azioni di prevenzione...»:

Per questo nelle aule, sono stati posizionati e segnati le posizioni dei banchi sia la capienza dell'aula in termini numero massimo di alunni.

La distanza tra il docente nella "zona cattedra" e l'alunno nel banco più prossimo deve essere di 2 metri lineari.

L'utilizzo della mascherina è necessario in situazioni di movimento e in tutte le situazioni (statiche o dinamiche) nelle quali non sia possibile mantenere il distanziamento prescritto.

Per lo svolgimento della ricreazione, delle attività motorie e di programmate attività didattiche, ove possibile e compatibilmente con le variabili strutturali, di sicurezza e metereologiche, occorre privilegiarne lo svolgimento all'aperto, valorizzando lo spazio esterno quale occasione alternativa di apprendimento.

Per le attività di educazione fisica, qualora svolte al chiuso (es. palestre), dovrà essere garantita adeguata aerazione e un distanziamento interpersonale di almeno 2 metri (in analogia a quanto disciplinato nell'allegato 17 del DPCM 17 maggio 2020). Nelle prime fasi di riapertura delle scuole sono sconsigliati i giochi di squadra e gli sport di gruppo, mentre sono da privilegiare le attività fisiche sportive individuali che permettano il distanziamento fisico.

E' obbligatorio il rispetto di tali misure.

7. DISPOSIZIONE RELATIVE A PULIZIA E IGIENIZZAZIONE DI ATTREZZATURE

I telefoni e i citofoni ad uso comune vanno disinfettati dallo stesso personale scolastico alla fine di ogni chiamata con i detergenti spray disponibili.

Le tastiere e i mouse dei computer dei laboratori di informatica e degli altri computer ad uso didattico sono disinfettati alla fine di ogni lezione di un gruppo classe.

Le tastiere e i mouse dei computer a disposizione degli insegnanti sono disinfettati solo al termine delle lezioni, ma vanno utilizzati o con i guanti in lattice monouso o con disinfezione delle mani da parte dell'utilizzatore prima e dopo l'uso

Gli attrezzi della palestra, gli strumenti musicali ed ogni altro dispositivo di uso comune tra le classi (notebook, robot, materiale scientifico, libri ecc.) vanno igienizzati dopo l'uso di ogni gruppo classe.

8. DISPOSIZIONI SULL'INGRESSO, USCITA, PERCORSI INTERNI DEGLI ALUNNI

Si invitano i docenti a consultare gli allegati al piano di ripartenza dell'Istituto per le indicazioni specifiche, a seguire la segnaletica e consultare Referente di Plesso, ASPP, DS e RSPP per chiarimenti o ulteriori specificazioni.

9. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA ALL'INTERNO DELL'ISTITUTO SCOLASTICO

Si faccia riferimento al comunicato specifico per la gestione di un sospetto caso Covid.

10. FORMAZIONE OBBLIGATORIA SULLA SICUREZZA ANTI COVID-19

L'Istituto ha acquistato un modulo di formazione on line obbligatoria per informazione e formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro per il personale dedicato ai rischi specifici alle misure di prevenzione igienico-sanitarie, al fine di prevenire il contagio e limitare il rischio di diffusione del COVID-19.

Ad ogni docente verrà consegnato un foglio con le istruzioni per seguire il corso, e al termine procedere sia con la stampa dell'attestazione che dovrà essere consegnata in segreteria.

Il corso rimarrà disponibile fino a dicembre, ma se ne consiglia la fruizione in tempi brevi per la sicurezza dei lavoratori e degli studenti.

11. LAVORATORI FRAGILI

Il medico competente collabora nell'integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al COVID-19. In particolare, cura la sorveglianza sanitaria rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute.

Nell'interesse della salute pubblica e in considerazione dell'attuale stato di emergenza sanitaria, tutti lavoratori che presentano situazioni di particolare fragilità, che li collocano nelle c.d. categorie a rischio, dovranno informare il medico competente (**dott. Nucera Carmelo**) della situazione di fragilità. L'informativa va resa direttamente al medico competente all'indirizzo e-mail: ecosilasrls@gmail.com e non alla scuola.

Al medico competente andranno indicati: dati anagrafici; recapito telefonico; sede di lavoro; di essere dipendente della Scuola; mansione svolta, situazioni di fragilità. I dipendenti dovranno altresì inviare al Medico Competente la documentazione sanitaria che certifichi le patologie da cui sono affetti, emessa non oltre gli ultimi 6 mesi.

Si ricorda che il medico competente collabora con il datore di lavoro ed RLS (Rappresentante dei lavoratori alla sicurezza) e segnalerà al Datore di Lavoro le accertate situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei dipendenti.

La scuola provvederà alla loro tutela, nel rispetto della privacy.

Si attendono indicazioni dal Ministero su come procedere dopo segnalazione del Medico Competente sullo stato di fragilità.